



Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

DETERMINA N. 123 DEL 25-11-2014

OGGETTO: CONVENZIONE TRA ASC INSIEME E LA SOCIETA' COOPERATIVA SENLIMA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE E INTERPRETARIATO. CIG Z2711ED4FE

IL DIRETTORE

Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 113 bis e 114 con riferimento all'Azienda Speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- L'atto con cui è stata costituita l'Azienda Speciale di tipo consortile denominata "InSieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009
- la Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 5 del 18/11/2013 avente ad oggetto la "Costituzione del Comune di Valsamoggia: approvazione modifiche alla Convenzione tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Crespellano, Savigno, Bazzano, Monte San Pietro, Monteveglio, Castello Di Serravalle, per la partecipazione in qualità di Enti consorziati all'Azienda Speciale di tipo consortile e allo Statuto della stessa" ed il conseguente atto integrativo della convenzione tra i Comuni a regolamentazione della loro partecipazione all'Azienda Speciale, repertoriato al n. 12096 in data 19/12/2013;
- La Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 2 del 15/04/2014 avente ad oggetto "Approvazione del piano programma 2014/2016, del bilancio pluriennale di previsione 2014/2016 e del bilancio annuale economico preventivo 2014";
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.ro 5 del 18/12/2012 avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento delle acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture"; da inserire per eventuali acquisti in economia

Richiamata inoltre la Delibera n. 9 del 31/10/2014 con cui il Consiglio di Amministrazione conferisce l'incarico di Direttore Pro tempore a Michele Peri;

Premesso che nelle attività svolte da ASC InSieme si rende spesso necessario l'intervento di mediatori interculturali - interpreti al fine di facilitare il contatto degli operatori dei servizi sociali con l'utenza straniera;

Considerato che:

- dall'anno 2011 l'associazione AMISS ha collaborato in maniera positiva con l'Azienda, attivando diversi interventi di mediazione linguistica, sulla base del preventivo Prot. 723 del 01/02/2011;
- tale collaborazione, avviata in via sperimentale, ha dato ottimi risultati;
- il numero degli interventi richiesti è sempre maggiore, pertanto si rende necessario procedere alla stipulazione di una Convenzione a regolamentazione delle attività e dei rapporti;

Visto che l'Associazione AMISS (ora SENLIMA SOC. COOPERATIVA con sede legale in via Gramsci, 320/F Castel Maggiore (BO) CF. 91184670379, P.IVA 03150371205) ha presentato una proposta di Convenzione, Prot. 10083 del 25/11/2014, al fine di proseguire e regolamentare la collaborazione con l'Azienda ASC InSieme per l'anno 2015;

Considerate:

- la proposta congrua ed adeguata alle finalità dell'Azienda;

- la specificità di tale servizio per il quale è difficile reperire professionalità adeguate con una disponibilità ad operare in emergenza con tempi di intervento rapidissimi;

Ritenuto opportuno quindi procedere alla stipulazione della Convenzione con validità annuale, eventualmente rinnovabile su richiesta delle parti.


Visto il D. Leg.vo n. 267/2000;

Visto lo Statuto;

DETERMINA

- **di stipulare** una Convenzione con la SENLIMA SOC. COOPERATIVA con sede legale in via Gramsci, 320/F Castel Maggiore (BO) CF. 91184670379, P.IVA 03150371205, per attività di mediazione interculturale ed interpretariato, di durata annuale;
- **di approvare** lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** che la spesa complessiva presunta di Euro 2.500,00 trova copertura nel bilancio di ADC e che CIG acquisito, relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è il n. Z2711ED4FE

Casalecchio di Reno, 25 novembre 2014



CONVENZIONE TRA ASC INSIEME E LA SOCIETA' COOPERATIVA SENLIMA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE E INTERPRETARIATO - CIG. Z2711ED4FE

TRA

InSieme Azienda Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia, C. F. /P. IVA 02985591201 Iscrizione REA 482589 con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via Cimarosa 5/2, in persona di Michele Peri in qualità di Direttore, successivamente per brevità indicata anche "ASC InSieme"

E

SENLIMA SOC. COOPERATIVA con sede legale in via Gramsci, 320/F Castel Maggiore (BO) CF. 91184670379, P.IVA 03150371205 nella persona del suo legale rappresentante Sig.ra Jora Mato nata a Tirana (Albania) il 08/01/1979 e residente a Bologna C.F. che interviene in qualità di Presidente, di seguito denominata "Soc. Coop.";

In esecuzione alla determina n. 123 del 25/11/2014

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto del presente contratto è la realizzazione di un servizio di mediazione interculturale in ambito socio-sanitario con l'obiettivo di :

- facilitare e migliorare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi;
- facilitare il contatto degli operatori e dei professionisti dei settori/servizi con l'utenza straniera;
- contribuire ad individuare, attraverso un'osservazione costante, gli ostacoli e le difficoltà che incontrano gli stranieri nell'accesso ai servizi;
- collaborare a migliorare la qualità dei servizi di ASC InSieme proponendo percorsi ottimali che concorrano a facilitarne l'utilizzo da parte dell'utenza straniera;
- integrare, qualificare ed ampliare i servizi di mediazione ai cittadini.

ART. 2 ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA

L'attività della Soc. Coop. è quella di mediazione interculturale e nell'esercizio di tale attività:

- ASC InSieme provvederà all'attività di programmazione e controllo della rispondenza del servizio fornito dall'Soc. Coop. rispetto alle richieste;
- l'Associazione provvederà al coordinamento delle attività e all'organizzazione del servizio tenendo conto delle indicazioni di ASC InSieme, in collaborazione con i referenti dei servizi stessi.

ART. 3 PERSONALE IMPIEGATO

La Soc. Coop. garantisce che gli operatori coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste per lo svolgimento del servizio.

ART. 4 SICUREZZA DEL LAVORO

L'Associazione garantisce che gli operatori siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività stesse.

ART. 5 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

A tutela della dignità delle persone che si rivolgono al servizio, gli operatori dell'Associazione sono vincolati alla scrupolosa osservanza dell'obbligo di riservatezza, come disposto dalla D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 6 TARIFFE

ASC InSieme si impegna a corrispondere all' Associazione le seguenti tariffe:

- per le mediazioni urgenti€ 32,00/ora (entro le 24 ore);
- per le mediazioni programmate € 30,00/ora (oltre le 24 ore)
- canone annuale di 1200€ per circa 60 telefonate con numero di lingue che indicherà l' Associazione (facoltativo).
- traduzioni.....€ 26,00 (a cartella).

A carico di ASC InSieme è previsto il rimborso delle spese per raggiungere il luogo della mediazione ai mediatori.

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata su presentazione di note di addebito mensili/trimestrali corredate di report delle attività svolte. Tutti i corrispettivi sono da intendersi escluso campo IVA ex art. 1-4 DPR 26/10/1972 n. 633

ART. 7 DURATA

La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dal 1 gennaio 2015 con termine 31 dicembre 2015 e potrà essere rinnovata con nuovo atto e in accordo tra le parti.

ART. 8 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il D.P.R. 62/2013, cd "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in vigore dal 19/06/2013, prevede all'art. 2 che, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice siano estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzino opere in favore delle amministrazioni. La violazione degli obblighi derivanti da tale Codice può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto. Il suddetto Codice è disponibile anche sul sito www.ascinsieme.it.

ART. 9 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero derivare dell'applicazione del presente contratto è competente il foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

per ASC InSieme Il Direttore Michele Peri

per SENLIMA Soc. Coop. Il Presidente Jora Mato

Casalecchio di Reno, 25 novembre 2014

